

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

per la violazione di cui all'85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- Il Sig. **Giovanni Spezzaferrì**, legale rappresentante pro-tempore della Società S.F. Aversa Normanna S.r.l.:

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- la Società **S.F. AVERSA NORMANNA S.r.l.:**
a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il Sig. **Perpignano Giuseppe** , legale rappresentante pro-tempore della Società

S.S. Barletta Calcio S.r.L.;

per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, nonché gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società **S.S. BARLETTA CALCIO S.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il Sig. **Perpignano Giuseppe** , legale rappresentante pro-tempore della Società

S.S. Barletta Calcio S.r.L.:

per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società **S.S. BARLETTA CALCIO S.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il Sig. **Piantoni Alfonso Maria** , legale rappresentante pro-tempore della Società

A.C. Savoia 1908 S.r.L.;

per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014 e di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società **A.C. SAVOIA 1908 S.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il Sig. **Piantoni Alfonso Maria** , legale rappresentante pro-tempore della Società

A.C. Savoia 1908 S.r.L.;

per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società **A.C. SAVOIA 1908 S.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

per la violazione di cui all'85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- Il Sig. **Korablin Yury**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.B.C. Unione Venezia:

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- la Società **F.B.C. UNIONE VENEZIA**:

a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.